

AVVISO AI CONTRIBUENTI: MODELLO 730/2026

INFORMATIVA A CURA del CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

1. I modelli 730 e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it - Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, anche in modalità semplificata, a partire dal 30 aprile, in apposita area web dell'Agenzia delle Entrate, con accesso personale tramite le seguenti modalità alternative: SPID (sistema pubblico dell'identità digitale), la Carta Nazionale dei Servizi (CSN) (smartcard), la carta di identità elettronica (CIE).
2. In alternativa, il contribuente può autorizzare il CAF, sottoscrivendo apposita delega, ad accedere al proprio modello 730 precompilato, che a seconda dei casi potrà essere accettato, o modificato, o integrato. La sottoscrizione della delega è prevista anche nel caso in cui il contribuente non intenda autorizzare il CAF a reperire il proprio precompilato e le relative informazioni aggiuntive. Il contribuente deve sempre esibire al Caf i documenti necessari per verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.
3. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf ne conserva copia che può essere trasmessa su richiesta all'Agenzia delle Entrate, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata nel rispetto della normativa vigente. Per il modello 730/2026 i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2031. In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall'anno in cui è presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.
4. La dichiarazione 730 precompilata è comunque facoltativa. Il contribuente può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero autocompilando autonomamente e integralmente la propria dichiarazione, ovvero facendosi assistere dal Caf. In ambedue i casi è necessario presentare tutta la documentazione giustificativa a corredo della modulistica. Rimane la possibilità di presentare il modello REDDITI.
5. Il termine per la presentazione della dichiarazione modello 730 e per esibire la relativa documentazione al Caf scade il 30 settembre 2026.
6. Il modello 730 permette la presentazione della dichiarazione congiunta ai coniugi ovvero a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso come previsto dall'art.1, comma 20 della legge n.76 del 2016. Non è possibile presentare il modello 730 in forma congiunta se si presenta per conto di persone incapaci, compresi i minori, e in caso di decesso di uno dei due coniugi avvenuto prima della presentazione.
7. Il contribuente è tenuto sempre a consegnare in busta chiusa la scheda per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici, anche se non si intende effettuare alcuna scelta. Le scelte non sono alternative tra loro e possono essere tutte espresse. Le preferenze effettuate non determinano un aumento delle imposte da versare. Se la dichiarazione è presentata ad un CAF, questi acquisisce la scelta effettuata e la riporta nella ricevuta di avvenuta presentazione (Mod. 730-2) che consegna al contribuente nel momento in cui lo stesso consegna la documentazione.
8. Le operazioni di conguaglio sono effettuate dal sostituto d'imposta a partire dalla prima retribuzione utile successiva al momento in cui il sostituto ha ricevuto il modello 730/4 (in genere dal mese di luglio, e dal mese di agosto/settembre per i pensionati) e variano a seconda della data di presentazione. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo di imposta.
9. Per i modelli 730 con indicazione assenza del sostituto d'imposta i conguagli a credito vengono effettuati dall'Agenzia delle Entrate direttamente su conto corrente nel caso in cui il contribuente ne abbia comunicato le coordinate (codice IBAN). In assenza di tale comunicazione, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da poste italiane S.p.A. I conguagli a debito dovranno invece essere eseguiti direttamente pagando tramite delega F24 entro i termini previsti nel caso di presentazione del mod. REDDITI PF.
10. In caso di controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate sul modello 730 presentato, il conguaglio non verrà effettuato dal sostituto di imposta, e l'importo del rimborso potrebbe essere rideterminato. Il conguaglio verrà da essa erogato al termine delle operazioni, a partire dal mese di dicembre entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data di trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
11. È possibile utilizzare il credito che risulta dal modello 730, mediante la compensazione nel modello F24 di altre imposte dovute non comprese nella dichiarazione che possono essere versate con il modello F24. Per effetto della compensazione, la delega deve essere presentata per il tramite di intermediari abilitati o avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
12. Al momento della compilazione del modello 730 può essere richiesta la suddivisione in rate dell'importo dovuto e dell'eventuale primo acconto.
13. Il contribuente può comunicare entro il **10 ottobre** la volontà al sostituto di imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef e della cedolare secca o di volerlo versare in misura ridotta, sotto la propria responsabilità.
14. Nel caso in cui il contribuente ravvisi degli errori commessi dal Caf deve segnalarglieli tempestivamente, per consentirgli l'elaborazione di un modello 730 rettificativo. Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nel 730, potrà sempre attraverso il Caf integrare la propria dichiarazione originaria, con diverse modalità a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione più favorevole o l'invarianza contabile, e comunque a seconda delle tempistiche previste dall'Agenzia delle Entrate.
15. Qualora il Caf si accorga di aver commesso errori dopo aver trasmesso la dichiarazione, avvisa il contribuente e in accordo con lo stesso, può trasmettere una dichiarazione rettificativa, a condizione che la dichiarazione non sia stata già contestata con comunicazione di irregolarità. Se il contribuente non intende autorizzare alla presentazione della dichiarazione rettificata, il Caf in autonomia può trasmettere all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati corretti.
16. Un'apposita polizza assicurativa stipulata dal Caf salvaguarda il legittimo affidamento dei cittadini rivoltisi al Caf in caso di errori. Il Caf non può essere ritenuto responsabile di eventuali condotte dolose o gravemente colpose del contribuente. L'Agenzia può richiedere direttamente al contribuente la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per poter fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
17. Presso ogni Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate è istituito un ufficio per i rapporti con i centri di assistenza fiscale e per la relativa vigilanza.

ORARIO DI APERTURA e TELEFONO: